

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

" CARLO NICOLAZZI "

Art. 1

E' indetto annualmente un concorso per soli titoli, per il conferimento di borse di studio intitolato a Carlo Nicolazzi, già Segretario Generale della Provincia di Torino, a favore di studenti figli di dipendenti provinciali che intendono frequentare nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data del bando, scuole medie inferiori o superiori. Il bando relativo viene deliberato dalla Giunta Provinciale.

Art. 2

Il numero delle borse di studio viene stabilito di anno in anno in relazione allo stanziamento disponibile nel bilancio Provinciale e le stesse vengono ripartite a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice tra alunni delle scuole medie inferiori e superiori.

Art. 3

La misura unitaria delle borse di cui sopra é stabilita annualmente dalla Commissione Giudicatrice, affinché la stessa rappresenti un incentivo che incoraggi veramente la scelta e le decisioni delle famiglie, favorendo il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo.

Art. 4

Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano conseguito, al termine dell'anno scolastico in corso alla data del bando, la promozione, per scrutinio o nella sessione estiva di esami, ad una classe di scuola successiva.

Art. 5

L'attribuzione delle borse é annuale e non rinnovabile automaticamente.

Art. 6

Il conferimento delle borse sarà disposto dalla Giunta Provinciale fino ad esaurimento delle borse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria proposto da un'apposita Commissione Giudicatrice composta da:

- a- Dirigente del Servizio Istruzione e Servizi Didattici in qualità di Presidente;
- b- Dirigente o funzionario delegato dal Segretario Generale in qualità di membro;
- c- Dirigente del Servizio Personale in qualità di membro;
- d- un dipendente dell'Amministrazione Provinciale con qualifica funzionale, non inferiore alla sesta, in qualità di segretario.

La proposta di assegnazione delle borse di studio verrà formulata dalla Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

%

-) per le borse destinate agli allievi della scuola media inferiore, tenuto conto del contenuto della scheda personale dell'alunno di cui all'art. 9 della legge n. 517/1977, nonché delle condizioni economiche familiari del concorrente;

-) per le borse destinate agli allievi della scuola media superiore, tenuto conto di un punteggio attribuito in base alla media dei voti conseguiti nello scrutinio finale, ponderato in base all'entità del reddito pro-capite del nucleo familiare del concorrente.

Art. 7

L'erogazione della borsa sarà subordinata alla documentazione dell'iscrizione, per l'anno scolastico successivo a quello in corso alla data del bando, ad una scuola media inferiore o superiore. Il godimento delle borse di cui sopra non é cumulabile con quello di altre borse, premi, assegni o posti gratuiti in collegi e convitti, concessi da Amministrazioni dello Stato, da Enti, Fondazioni e Aziende.

Art. 8

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, deve essere sottoscritta dall'interessato e dal genitore dipendente provinciale, e pervenire entro i termini tassativi indicati nel relativo bando, con precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il giovane intende frequentare nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data del bando.

Alla domanda di partecipazione del concorrente, ai sensi dell'art. 46 lett. t D.P.R. 28/12/00 n. 445 con cui viene dichiarata la qualità di studente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a- copia del certificato scolastico attestante i voti riportati nello scrutinio al termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso alla data del bando, ovvero, nel caso di alunni della scuola media inferiore, scheda personale di valutazione dell'alunno relativa al medesimo anno;

b- dichiarazione del reddito imputabile al nucleo familiare del concorrente quale risulta dalla dichiarazione annuale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sottoscritta dal familiare del concorrente dipendente provinciale, che si assume la responsabilità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 46 lett. o D.P.R. 28/12/00 n. 445;

c- autocertificazione del dipendente dell'Amministrazione Provinciale, genitore del concorrente, relativa al numero dei componenti il nucleo familiare del candidato alla borsa di studio, ai sensi dell'art. 46 lett. f D.P.R. 28/12/00 n. 445

Art. 9 -

I membri della Commissione Giudicatrice svolgono gratuitamente le loro funzioni.

=====